



La consapevolezza delle regole: un rimedio antistress

Vademecum sulla responsabilità professionale del medico veterinario

di **DARIA SCARCIGLIA**
Avvocato

Ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità¹ è uno dei punti cardine della veterinaria. Aggiungerei che, per poterlo fare davvero, occorre la serenità di non doversi guardare le spalle.

Sappiamo infatti che l'ambito sanitario ha prodotto e produce continuamente procedimenti contenziosi, prevalentemente per questioni di responsabilità. Sappiamo anche che, a più riprese, la veterinaria finisce nel mirino di qualche inchiesta giornalistica, con l'inevitabile conseguenza di rendere percepibile un generico disvalore che va a detrimento dell'intera categoria. Lavorare con questo tipo di apprensione non aiuta a trovare l'ispirazione di scienza, coscienza e professionalità, perché impegniamo risorse mentali e pratiche per predisporre delle difese, alzare dei muri. Quale può essere la cura? La stessa che la psicanalisi suggerisce per la terapia dell'ansia: la consapevolezza.

Nel nostro caso, si parla di consapevolezza dell'estensione e della consistenza dei principi regolatori della responsabilità professionale; e di fatti, quanto più è vaga la nozione di come nasca e fin dove si spinga la propria responsabilità, tanto più forte sarà la preoccupazione di subirne delle conseguenze.

E dunque, al fine di alleggerire la pressione rispetto a questa sorta di alea che accompagna il lavoro del veterinario, vediamo di fare un po' di chiarezza, utilizzando il vademecum del giornalismo: chi, dove, come, quando e perché.

CHI

La professione intellettuale deriva etimologicamente da *professare*, essere cioè fedele a delle regole, e da *intelletto*, che significa operare e comunicare attraverso la conoscenza. Il professionista è pertanto colui, in possesso dei titoli comprovanti il prescritto percorso di studi, che rispetta le regole statutarie e deontologiche stabilite per la categoria cui appartiene.

Il primo esercizio consapevole di responsabilità è quindi la cura della propria formazione, accompagnata dal senso di appartenenza ad una categoria. Questo significa relazionarsi con i colleghi ed esprimere istanze, attraverso le associazioni ed i sindacati cui si sceglie di aderire, nonché attraverso gli ordini; maturare la consapevolezza che una parte del proprio tempo lavorativo vada impiegata per migliorare lo stato della professione, intervenendo e segnalando questioni di interesse per la categoria, così come gli abusi di cui si viene a conoscenza.

DOVE

L'avverbio di luogo introduce al concetto di ambito professionale. Parliamo del rapporto medico-paziente, dal momento che rappresenta la prima fonte di responsabilità, perché solo definendone le regole sapremo impostare responsabilmente tale rapporto.

Ciò che intercorre tra il veterinario e il proprietario dell'animale paziente è null'altro che un contratto. Si è portati a ritenere che il contratto necessiti, per la sua stipula, della forma scritta, possibilmente recante a chiare lettere la dicitura "contratto". In realtà non è così, poiché il diritto stabilisce che, fatta eccezione per i casi in cui la legge richiede espressamente la scrittura privata o



IL SANO PRINCIPIO DEL COMPENSO PROPORZIONATO

Ammontava a quasi un milione di euro la multa inflitta dall'Antitrust al Consiglio Nazionale Forense, per aver preso "due decisioni volte a limitare l'autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato". In particolare, il CNF considerava come illecito disciplinare l'offerta di prestazioni ribassate e la promozione su piattaforma digitale della convenienza economica della prestazione (Amica Card). Due decisioni che l'AGCM giudicava restrittive della concorrenza. Non solo il Consiglio degli Avvocati non revocava la propria posizione, ma si rivolgeva anche al TAR Lazio contro una sanzione giudicata enormemente sproporzionata. I Giudici non hanno decretato un vero vincitore: da un lato il TAR ha imposto all'AGCM di moderare la sanzione (ricalcolata in circa la metà), dall'altro Palazzo Spada ha confermato la bontà dell'intervento dell'Antitrust sul legittimo utilizzo di piattaforme digitali: sono strumenti che offrono forme di attrazione della clientela.

È stato sulle tariffe che il Tribunale non ha dato ragione all'Antitrust: nella circolare del CNF che metteva in guardia dal ribassare le tariffe ("sarà possibile sindacare il comportamento deontologico se il compenso sia sproporzionato all'impegno"), il Giudice non ha ravvisato la volontà anticoncorrenziale né un tentativo di reintrodurre l'obbligatorietà dei minimi tariffari. La proporzionalità del compenso è un principio che non lede le leggi del mercato.

l'atto pubblico, la forma con cui le parti manifestano la volontà di concludere un contratto sia libera. E infatti, poniamo in essere quotidianamente una gran quantità di convenzioni contrattuali, senza nemmeno rendercene conto, per mezzo di quello che si suole definire come "comportamento concludente", una condotta, cioè, che manifesti la volontarietà di un accordo con un'altra persona (o con più persone), che abbia ad oggetto delle prestazioni lecite e suscettibili di una valutazione economica. Salire sull'autobus, acquistare il giornale, fare benzina, rispondere al telefono, prenotare un viaggio, portare il

proprio cane dal veterinario.

La relazione tra veterinario e proprietario dell'animale paziente è di natura contrattuale e presuppone delle prestazioni corrispettive: l'erogazione di un trattamento sanitario a fronte di un compenso in denaro. Teoria del diritto vuole che le parti di un contratto producano l'esatto adempimento dell'obbligazione cui sono tenute, benché secondo la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultati. La prima, riservata alle professioni intellettuali, stabilisce l'obbligo di fare del proprio meglio, mentre la seconda, tipica del prestatore d'opera manuale, richiede la realizzazione del risultato promesso. Tale distinzione è prevalentemente opera della dottrina, mentre la giurisprudenza, pur riconoscendo una separazione concettuale tra le due forme di obbligazioni, ha attenuato via via le differenze, sostenendo che la distinzione è meramente descrittiva e non ha alcun rilievo quanto alla ripartizione dell'onere della prova; inoltre, nelle obbligazioni di mezzi, per quanto l'oggetto della prestazione sia un sapere intellettuale e tecnico esercitato al meglio delle proprie possibilità, un qualche risultato si è comunque tenuto a darlo.

La relazione medico-paziente rappresenta molto bene il concetto di rapporto contrattuale, ma non esaurisce il tema al solo libero professionista, giacché anche il veterinario dipendente pubblico opera ed agisce in adempimento di un contratto: un contratto di lavoro che lo obbliga ad adempiere con diligenza alle proprie mansioni, delle quali è tenuto a rispondere.

COME

Come delineare quindi l'ambito della responsabilità professionale per limitarne le conseguenze risarcitorie? Attraverso, ad esempio, una corretta gestione della raccolta del consenso informato. Il consenso informato viene percepito come un fastidioso contrattempo, una noia burocratica, un altro dei tanti inutili adempimenti che la legge pone sul groppone del veterinario. Pochi sanno che, in realtà, il consenso informato ha il suo fondamento nell'articolo 32 della Costituzione², che sancisce la libertà di scegliere se ed a quali trattamenti medici sottoporsi. È ciò che rende lecito l'operato del veterinario, visto che solo il proprietario dell'animale paziente ha il diritto di decidere delle sue cure; ma è anche lo strumento con cui il veterinario può dimostrare di essere stato scrupoloso nel consentire al cliente la scelta migliore. Il modulo per la raccolta del consenso informato è infatti un importante mezzo di prova nei procedimenti contenziosi e la sua efficacia non dipenderà tanto da quante informazioni contiene, bensì da quali e da come sono espresse. È un documento cruciale e sbaglia chi crede con leggerezza che basti scaricarlo un facsimile da un qualsiasi sito in rete. Allo stesso modo, è importante che la documentazione clinica dell'animale paziente sia ordinata e completa, esaustiva, dettagliata, e che venga resa disponibile senza riserve a richiesta del cliente. Anche nei procedimenti contenziosi, e non solo nel quotidiano, ha rilevanza il comportamento concludente ed un veterinario che agisce lealmente e mostrando di non avere riserve mentali adotta una condotta che verrà valutata positivamente in sede di giudizio.

QUANDO

Esiste un arco di tempo che sia sensatamente

da porre in relazione con gli eventuali profili di responsabilità del veterinario. Se l'animale paziente accusasse delle complicazioni il giorno dopo un intervento, è verosimile che ciò sia una conseguenza del trattamento sanitario praticato dal veterinario. Ma se ciò accadesse sei mesi dopo, è difficile sostenere parimenti che ci troviamo di fronte ad una conseguenza di quanto praticato dal sanitario. Tuttavia non lo si può escludere a priori, così come non si può dare per scontato che delle complicanze immediate indichino sempre della negligenza medica. In altri termini occorre che tra l'operato del veterinario e la lesione o la morte dell'animale paziente intercorra un nesso causale adeguato, poiché altrimenti la catena di eventi tra il fatto commesso ed il danno cagionato potrebbe essere infinita, ponendo il veterinario nella condizione di non potersi disculpare in alcun modo. Ecco perché il diritto impone che l'indagine sul nesso causale verta scrupolosamente solo sulle conseguenze immediate e dirette del trattamento sanitario.

PERCHÉ

La consapevolezza delle regole è però solo apparente, se manca la comprensione dei motivi. È utile che il veterinario sappia come muoversi tra i precetti di legge, perché siamo in ambito contrattuale e dunque l'onere della prova incomberà quasi interamente su di lui. In caso di contenzioso, infatti, il cliente dovrà solo fornire la prova dell'esistenza del contratto con il veterinario, magari per mezzo di una fattura, o di un modulo per il consenso informato o persino di un testimone. Starà poi al veterinario di provare la propria diligenza e di avere agito, oggettivamente e soggettivamente, al meglio delle proprie possibilità. Poiché ciò può comportare conseguenze gravi per il medico veterinario, la sua consapevolezza di essere il solo titolare della prova liberatoria sarà un prezioso ausilio nelle scelte di gestione della propria attività professionale, sia sotto il profilo medico che nelle relazioni umane con il cliente. Ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità significa operare secondo un sistema di conoscenze tecniche acquisite attraverso lo studio e la pratica, che tenga conto delle conseguenze di ogni interazione, affinché il professionista, consapevole di ciò che è in grado di fare, lo sia anche di ciò che può e che è autorizzato a fare. Non è difficile. Impegnativo, sì. Ma non è niente di complicato. Basta comprendere che il diritto è il miglior manuale d'uso e manutenzione della nostra professionalità ed imparare a consultarlo è il modo più intelligente per esercitare la propria responsabilità.

Paulo Coelho scrisse che l'uomo responsabile non è quello che si prende sulle spalle il peso del mondo, ma colui che ha imparato ad affrontare le sfide del momento.

daria.scarciglia@gmail.com

¹ Art. 9 del codice deontologico veterinario: **Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità** - L'esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno.

² La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.